Deliberazione n. 100/2025/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, *relatore*
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal responsabile U.O. 5 "Paesaggio – VAS" del Comune di Taranto, assunta al protocollo della Sezione n. 3049 del 24.06.2025;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 3085 del 24.06.2025;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025, convocata con ordinanza n. 17/2025.

Premesso in

FATTO

Il responsabile e il tecnico istruttore dell'U.O. 5 "Paesaggio – VAS" del Comune di Taranto, con nota prot. n. 140867 del 19 giugno 2025, dopo aver premesso che al medesimo ente «*con Delibera di Giunta Regionale n. 2171 del 11 ottobre 2010, è stata attribuita dalla Regione Puglia la delega al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20 ottobre 2009*», hanno riportato il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 10 *bis* della legge regionale n. 20/2009 aggiungendo altresì che «*con Delibera di Consiglio Comunale Delibera di Consiglio Comunale* (sic) *n.58 del 28 Aprile 2016, sono state approvate le nuove tariffe relative alle spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale n.20 del 07 Ottobre 2009; tariffe successivamente modificate con la n. 173 del 20.11.2017; tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dal D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii*».

E' stato poi rilevato che «*sono pervenute a questo Ufficio alcune istanze di Autorizzazioni Paesaggistiche prodotte da gestori di telefonia mobile e di operatori di telecomunicazioni in genere, con allegata dichiarazione di esenzione dal versamento dei diritti istruttori previsti dalla richiamata Delibera di Consiglio Comunale 173/2017*».

Pertanto, dopo aver riportato integralmente il testo dell'art. 54 del d.lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, per come modificato dal d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 e dopo aver evidenziato che «*al fine di evitare eventuale evasione dell'imposta di bollo prevista dal richiamato D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii, nonché danni erariali all'Ente, tenuto conto che le tariffe di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 173/2017 risultano variabili solo ed esclusivamente in funzione della tipologia di procedimento da intraprendere e che non producono discriminazioni tra richiedenti il provvedimento*», è stato posto il seguente quesito: «*si chiede alla Spett.le Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, di conoscere se gli operatori*

di telecomunicazioni sono tenuti al versamento dei diritti di segreteria disposti dalla richiamata Delibera di Consiglio Comunale n. 173/2017, nonché all'apposizione delle marche da bollo, ovvero se gli stessi rientrano nel novero degli oneri o contributi per i quali l'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. dispone il divieto di imposizione».

Considerato in

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere verificata, in via preliminare, l'ammissibilità in relazione sia al mancato inoltro della stessa tramite il Consiglio delle autonomie locali sia alla legittimazione del soggetto proponente il quesito ed al contenuto oggettivo del medesimo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nelle successive deliberazioni n. 5/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e nelle deliberazioni n. 3/2014 e n. 11/2020.

In primo luogo, si precisa che la richiesta avanzata dal responsabile e dal tecnico istruttore dell'U.O. 5 "Paesaggio – VAS" del Comune di Taranto è stata trasmessa direttamente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123, comma 4 della Costituzione. Tale circostanza, in generale, non inficia l'ammissibilità di una richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che nella Regione Puglia il suddetto Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante.

Nel caso in esame, tuttavia, la richiesta va ritenuta soggettivamente inammissibile, in quanto sottoscritta dal responsabile e dal tecnico istruttore dell'U.O. 5 "Paesaggio – VAS" del Comune di Taranto, non inclusi tra i soggetti

legittimati ad inoltrare richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, secondo l'esegesi che, di detta norma, ha dato la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti (si veda, ad esempio: Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 9/2019; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2020 e, da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni nn. 34 e 90/2024).

Il quesito in esame, comunque, non supera neppure il vaglio di ammissibilità per quanto attiene al relativo profilo oggettivo per plurime ragioni.

In primo luogo, è evidente che la richiesta di parere in esame difetti del necessario requisito di generalità ed astrattezza, atteso che la funzione consultiva della Corte dei conti non può avere ad oggetto fattispecie concrete e specifiche come accade invece nel caso in esame, laddove si richiede di pronunciarsi sull'applicabilità a taluni soggetti del "*versamento dei diritti di segreteria disposti dalla richiamata Delibera di Consiglio Comunale n. 173/2017*".

Del resto – ed è questo un ulteriore motivo di inammissibilità oggettiva del quesito in esame – l'atto che dovrebbe essere interpretato è una "*Delibera di Consiglio Comunale*", la quale evidentemente non rientra tra le norme per le quali possa essere richiesto l'ausilio esegetico di questa Corte e sulle quali sia maturato un legittimo dubbio al quale il Collegio possa fornire risposta nell'esercizio della propria funzione consultiva. Ciò in quanto tale funzione consultiva deve essere circoscritta al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla materia contabile.

Anche secondo la Sezione delle autonomie, infatti, «*una richiesta di parere va dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo ... ogni qual volta la richiesta di parere non verta sulla corretta interpretazione ed applicazione di norme di legge ma sia volta a chiedere*

chiarimenti circa i comportamenti ed i provvedimenti da adottare in presenza di un quadro normativo delineato» (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 2/2023).

Né, del resto, la richiesta di parere può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità nonché delle specifiche attribuzioni e delle responsabilità degli enti interpellanti e dei loro organi (peraltro, nel caso in esame, neppure legittimati alla presentazione del relativo quesito).

Ulteriore (e terzo) motivo di inammissibilità oggettiva del quesito avanzato dal Comune di Taranto attiene al tema oggetto del quesito prospettato, che evidentemente esula dall'ambito suscettibile di costituire oggetto di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della già citata legge n. 131/2003 in quanto non involge problematiche interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui relativi equilibri di bilancio bensì riguarda chiaramente la materia tributaria, di competenza di altre istituzioni e magistrature.

Last but not least, altro profilo di inammissibilità si rinviene con riferimento all'affermazione secondo cui la richiesta di parere sarebbe originata dalla necessità di "*evitare … danni erariali all'Ente*": la presenza di eventuali ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile rende l'eventuale ausilio consultivo fornito da questa Corte dei conti suscettibile di inammissibili interferenze, ancorché potenziali, anche con altre funzioni, inquirenti e giudicanti, intestate alla medesima Corte, senza dimenticare l'eventuale contenzioso in sede tributaria tra l'ente richiedente e i soggetti incisi dall'imposta di riferimento.

Tale ulteriore considerazione consolida, pertanto, i già evidenziati plurimi rilievi di inammissibilità oggettiva del quesito proposto.

Conclusivamente, la richiesta avanzata dal responsabile e dal tecnico istruttore dell'U.O. 5 "Paesaggio – VAS" del Comune di Taranto, complessivamente intesa e per come formulata, è inammissibile per le ragioni *ut supra* evidenziate.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le esposte ragioni, dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo la richiesta di parere formulata dal responsabile e dal tecnico istruttore dell'U.O. 5 "Paesaggio – VAS" del Comune di Taranto.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Comune di Taranto.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.

Il Magistrato Relatore	La Presidente
F.to Nunzio Mario TRITTO	**F.to Cinzia BARISANO**

Depositata il 7 luglio 2025

Il Direttore della segreteria

F.to Elisabetta LENOCI